

DELIBERA N. 22/21/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ IL
GIUNCO S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1 DEL DECRETO
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE N. 96 DEL 9 AGOSTO 2018
(CONT. 22/20/DCA PROC. N°2768/ZD)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto Balduzzi);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 490/18/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Con nota acquisita al prot. n. 0214149 del 19 maggio 2020 di questa Autorità corredata della copia di due pagine *web* presenti, rispettivamente, sul sito *internet Il Giunco.net Il quotidiano on line della Maremma* e sul sito *internet WISECASINO.NET* è stata segnalata la diffusione di pubblicità del gioco con vincita in denaro, come, di seguito, descritto.

La pagina *web* presente sul sito *internet Il Giunco.net Il quotidiano on line della Maremma* riporta, a titolo esemplificativo, sotto il titolo “*Quale casinò online scegliere? Ecco alcune dritte*”, uno specifico testo che, nel fare “*riferimento ai casinò online, piattaforme che raccolgono al loro interno tutti i giochi di gambling delle tradizioni, ma convertiti in digitale (dunque in software) [...]*”, intende fornire ai lettori alcuni consigli, al fine di “*capire come scegliere un casinò telematico, e quali dettagli tenere in considerazione*”.

In altri termini, sul sito *web Il Giunco.net Il quotidiano on line della Maremma* è stato pubblicato un testo presuntivamente informativo, redatto similmente ad un normale articolo di taglio giornalistico, volto, però, a promuovere il gioco con vincita in denaro tramite un apposito collegamento ipertestuale al sito *web WISECASINO.NET*.

La pagina *web* presente sul sito *internet WISECASINO.NET*, da ultimo citato, riporta, a titolo esemplificativo, le seguenti scritte: “*lista con i migliori casinò on line con bonus e informazioni*”, “*ELENCO DEI MIGLIORI PORTALI DI CASINO ONLINE PER IL 2020 CON INFORMAZIONI SUI PUNTI DI FORZA DI CIASCUN OPERATORE AAMS. Se vuoi giocare online ma non sai come scegliere il casino giusto in cui tentare la fortuna, qui trovi la lista dei siti che offrono il livello qualitativo più elevato tra tutti quelli che abbiamo provato. Questa lista non contiene di certo tutte le case da gioco virtuali AAMS valide, sicure e affidabili, ma rappresenta un ottimo punto di partenza per chi vuole puntare in sicurezza e senza pensieri nei maggiori portali di gioco a*

livello italiano. Tutte le sale virtuali qui riportate sono ovviamente in italiano e hanno una regolare concessione AAMS. Per ognuna sono riportati anche i punti di forza, le caratteristiche di base e un riassunto dei bonus offerti. Non vi resta che scegliere!”.

Segue un elenco che riporta le denominazioni di alcuni portali di casinò *on line* con l’indicazione delle relative offerte di gioco - es. “5€ + 90 giri gratis + 1000€” -.

Seguono, inoltre, una serie di comunicazioni dedicate, esclusivamente, ai servizi di gioco offerti da ciascun portale di casinò *on line*, come “*PUNTI DI FORZA: QUALITÀ E QUANTITÀ DI GIOCHI E SLOT MACHINES. [...] offre un ambiente di gioco eccellente con un numero enorme di giochi: slots, poker, roulette, blackjack e skill games di diversi produttori software, tra cui Playtech e NetEnt. [...].*”

Infine, compaiono ulteriori scritte: “*COME DECIDERE QUAL È IL MIGLIORE CASINO IN CUI GIOCARE? [...]. SCEGLIERE IL TOP PER QUANTO RIGUARDA I BONUS [...] VALUTARE I PAYOUT PIÙ ALTI [...] SELEZIONARE I GIOCHI E LE SLOT PIÙ BELLI [...].*”

Dalle conseguenti verifiche condotte da questa Autorità in ordine al contenuto del testo presente nella sopra menzionata pagina *web* del sito *internet Il Giunco.net Il quotidiano on line della Maremma* è stato rilevato un collegamento ipertestuale - cliccando sulla dicitura *ecco un elenco dei migliori casinò online* - con quanto riportato nella succitata pagina *web* presente nel sito *internet WISECASINO.NET*; in altri termini, il succitato *link* ipertestuale consente all’utente di accedere univocamente alla pagina *web* presente nel sito *internet WISECASINO.NET*, risultando, in tal modo, quest’ultima correlata alla pagina *web* presente nel sito *internet Il Giunco.net Il quotidiano on line della Maremma*.

Tanto premesso, la Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità ha accertato e contestato in data 21 luglio 2020 e notificato in data 08 settembre 2020 - CONT. 22/20/DCA PROC. N°2768/ZD - alla società Il Giunco S.r.l. con sede legale in Follonica (GR), via Dell’Industria, 1046 la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi, in data 29 settembre 2020 e in sede di audizione tenutasi in data 14 ottobre 2020, ha eccepito quanto segue.

Nel merito, il *link* ipertestuale in esame “*non rimanda ad una pagina web di una piattaforma di casinò online specifica, bensì a quella di WISECASINO.NET, ovvero a un dominio generico sul quale non è appoggiata alcuna piattaforma di casinò online specifica*”.

A sua volta “*nella pagina di WISECASINO.NET [...] sono reperibili dettagliate informazioni in relazione a un elenco di casinò online selezionati come i “migliori del 2020”, rispetto ai quali non viene svolta alcuna attività promozionale poiché l’articolo si limita alla esposizione di notizie relative alle caratteristiche di ciascuna piattaforma in relazione alle rispettive offerte di gioco e al grado di sicurezza e affidabilità*”.

“*I contenuti dell’articolo pubblicato sul sito del quotidiano on line Il Giunco e quelli della pagina informativa del sito Wisecasino.net non eccedono le finalità informative dichiarate e non scadono in “pubblicità indiretta” delle piattaforme di giochi passate in rassegna*”.



Inoltre, *“deve, peraltro, escludersi qualsiasi “effetto sorpresa” in danno dell’ignaro consumatore, posto che chi accede al link ipertestuale in questione va consapevolmente alla ricerca di informazioni sulle piattaforme on line di giochi in quanto vi ha un interesse specifico indipendente e antecedente alla lettura dell’articolo (e non, invece, un interesse indotto dalla lettura delle informazioni)”*. In particolare *“manca, comunque, la prova del modo attraverso il quale il link ipertestuale ad una ampia lista di casinò on line possa aver “sorpreso” il lettore medio (che, nell’ipotesi assunta dalla contestazione dovrebbe immaginarsi “ignaro” del contenuto del link, quando invece il titolo – “Elenco dei casinò AAMS considerati i migliori del 2020” – era chiarissimo ed eloquente), averlo convinto a provare il gioco e aver captato la sua attenzione verso specifiche piattaforme di casinò on line”*.

Riguardo al trattamento sanzionatorio, *“è stata la stessa AGCOM in sede di relazione al Governo per l’anno 2018 (redatta a luglio 2019) ad esprimersi nel senso che “alla luce di un primo esame della casistica intervenuta, si ritiene che una sanzione pari comunque nel suo minimo a 50.000 euro, per qualsiasi fattispecie e in relazione a qualsiasi soggetto, possa risultare poco ragionevole e sproporzionata [...], soprattutto per fatti di rilievo minore quali quello di cui si discute (anche in relazione al valore economico della transazione commerciale e al fatturato annuale della società esponente, sostanzialmente pari al minimo edittale previsto per l’infrazione contestata)”*.

Inoltre, la parte rileva *“come una sanzione di simile entità non sia prevista per alcuna altra fattispecie violativa rientrante nel perimetro tipico dell’attività di vigilanza della AGCOM, in relazione alla quale peraltro il decreto attuativo MISE-MEF del 19 luglio 2016 ha fortemente limitato l’ambito applicativo escludendo i cd. Media specializzati (tv a pagamento), le radio e le tv locali”*.

In particolare, in sede di audizione, la parte ha sostenuto che l’entità della sanzione risulti *“essere eccessiva, se non sproporzionata rispetto al fatturato della società Il Giunco S.r.l. che, per l’anno 2019, è pari a euro 117.000,16 (utile 3.929,00)”*.

In conclusione, la parte *“si oppone dunque anche alla sanzione nella misura ridotta in quanto non sussistono concrete motivazioni in merito alla proporzionalità della stessa in relazione alla effettiva lesività della condotta contestata”* e chiede *“la rideterminazione della sanzione nella misura congrua (previa interpretazione costituzionalmente orientata circa la proporzionalità della sanzione) trattandosi con tutta evidenza di sanzione solo formalmente amministrativa, ma sostanzialmente “punitiva” (neppure graduabile nel suo minimo edittale in funzione della concreta gravità dell’illecito e delle condizioni economiche dell’autore dell’infrazione) connotata da eccezionale e sproporzionata severità (si vedano, per fattispecie analoghe, Corte Costituzionale, 10/05/2019, n. 112 e n. 117)”* ovvero *“l’archiviazione del procedimento in oggetto [...].”*

Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, si ritiene che la società Il Giunco S.r.l. sia incorsa nella violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 per i motivi di seguito esposti.

Il collegamento diretto e univoco tra il succitato *link* ipertestuale e la pagina *web* allo stesso collegata fa sì che la condotta tenuta nella vicenda in esame dalla società Il Giunco S.r.l. debba essere valutata tenendo presente quanto riportato in tutte le pagine *web* tra di esse logicamente collegate.

Con l'attivazione, come sopra descritto, del *link* ipertestuale presente nella pagina *web* del sito *internet Il Giunco.net Il quotidiano on line della Maremma* risulta immediatamente manifesta la finalità promozionale dello stesso in favore dell'attività del gioco con vincita di denaro, in quanto il collegamento tecnico alla pagina *web* presente nel sito *internet WISECASINO.NET* rende edotto il lettore in ordine alle caratteristiche essenziali dei prodotti di gioco ivi esposti.

In altri termini, una volta determinato il c.d. aggancio pubblicitario del lettore alla pagina *web* presente nel sito *internet WISECASINO.NET* in forza del richiamo contenuto nel predetto *link* all'*elenco dei migliori casinò online*, la finalità promozionale s'intende perseguita, considerato che il lettore stesso viene indotto a consultare il sito *internet* testé menzionato per acquistare i prodotti e/o fruire dei servizi di gioco.

Il perseguimento della finalità promozionale, tra l'altro, è favorito anche da un indicatore formale attinente al *link* ipertestuale stesso, ossia dal tono particolarmente enfatico proprio della dicitura - *ecco un elenco dei migliori casinò online* - realizzata con colori e con caratteri tipografici particolarmente evidenti e diversificati dal resto del testo in grado di attirare maggiormente l'attenzione del lettore.

Inoltre, il carattere promozionale della comunicazione in esame è rafforzata dalla circostanza che è realizzata in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il prodotto e/o il servizio di gioco, atteso che in questo caso il lettore può essere "spiazzato" dal c.d. "effetto sorpresa" in virtù della fiducia che ripone in chi è tenuto a esercitare una funzione esclusivamente informativa.

La condotta tenuta dalla società Il Giunco S.r.l. si concreta, quindi, nella diffusione di una vera e propria comunicazione promozionale mascherata da comunicazione di tipo informativo, solo apparentemente volta alla mera conoscenza del gioco con vincita di denaro, ma, in realtà, realizzata con modalità tali, come sopra descritte, che la scelta del consumatore, di per sé, viene stimolata indirettamente al consumo dei prodotti e/o dei servizi del gioco con vincita in denaro.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte in ordine all'entità della sanzione comminata dal legislatore, riferita anche a quella fissata, poi, in misura ridotta in sede di contestazione, ai sensi dell'art. 16. L. 689/81, ritenuta "eccessiva, se non sproporzionata rispetto al fatturato della società Il Giunco S.r.l. che, per l'anno 2019, è pari a euro 117.000,16 (utile 3.929,00)", si evidenzia, innanzitutto, che dal punto di vista generale in materia di sanzioni amministrative vige il principio di legalità, secondo cui - art. 1 della legge n.689 del 1981- "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione".

Rientra nella discrezionalità del legislatore introdurre trattamenti sanzionatori di maggiore o minor rigore, adottando diverse scelte di diritto positivo a seconda delle differenti materie disciplinate.

Gli spazi di scelta spettanti a questa Autorità, quindi, sono limitati in modo rigoroso dalla norma, che necessariamente disciplina l'illecito sanzionato e la sanzione irrogabile.

Premesso quanto sopra, nella vicenda in esame, considerato che la sanzione amministrativa pecuniaria *“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”* trova una configurazione organica, positivamente codificata nella disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non residuano in capo a questa Autorità margini di apprezzamento in ordine alla sua irrogazione, qualora abbia accertato l'esistenza dell'infrazione poi contestata. In particolare, la sanzione amministrativa in esame può definirsi proporzionale in quanto risulta commisurata, in proporzione fissa, a una determinata percentuale *“del valore della sponsorizzazione e della pubblicità”*, con l'avvertenza, però, che l'applicazione di tale meccanismo di calcolo proporzionale non dia un risultato inferiore all'importo pari a euro 50.000.

L'art. 9 del cd. decreto dignità non introduce un elemento di flessibilità nella determinazione del *quantum* sanzionabile in relazione alla concreta gravità dell'illecito commesso, così come sostenuto dalla parte, e, quindi non consente graduazioni della sanzione affidate alla valutazione discrezionale di questa Autorità al di sotto della soglia *“di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”*.

In conclusione, non risultano condivisibili le osservazioni formulate dalla parte con riguardo alla possibilità di una *“rideterminazione della sanzione nella misura congrua (previa interpretazione costituzionalmente orientata circa la proporzionalità della sanzione)”*.

CONSIDERATO che la società Il Giunco S.r.l. non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981 e all'art. 9, comma 4 del citato decreto n. 87 del 2018 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96;

CONSIDERATO che, ai sensi all'art. 9, comma 1 del citato decreto n. 87 del 2018 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96, *“[...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata [...]”*;

RITENUTA, pertanto, la descritta condotta dalla società Il Giunco S.r.l. rilevante in relazione alla disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente alla sanzione pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che si è verificato un isolato episodio di violazione della normativa di settore, tale da non comportare effetti particolarmente pregiudizievoli a danno degli utenti.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell'agente

La società Il Giunco S.r.l., titolare della testata on line e, dunque, del sito di diffusione, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 117.606 e un bilancio in utile.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità;

ORDINA

a Il Giunco S.r.l., codice fiscale 01545070532, con sede legale in Follonica (GR), via Dell'Industria, 1046 di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente

dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 22/21/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 22/21/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba